

STATUTO DELLA SOCIETA'
"AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA – SOCIETÀ COOPERATIVA"

TITOLO I: DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1.- (Costituzione e denominazione)

E' costituita la Società Cooperativa denominata:

**"AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA –
SOCIETÀ COOPERATIVA".**

La Società ha sede legale in Val di Fassa, nel Comune di Canazei (TN).

La Società potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 2.- (Durata)

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II: SCOPO – OGGETTO

Articolo 3.- (Scopo mutualistico)

La Società è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di gestire in forma associata la promozione dell'immagine turistica dell'ambito territoriale omogeneo costituito dalla Val di Fassa e la commercializzazione di servizi e pacchetti turistici formati da appositi prodotti. In particolare si propone di realizzare:

- un incremento delle attività dei Soci, aumentandone l'efficienza e la competitività;
- un miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri Soci tramite la realizzazione di un sistema integrato di offerta;
- lo sviluppo di una serie di sinergie tra gli stessi Soci;
- la creazione di un sistema nell'ambito dei servizi che porti alla valorizzazione socio-economica dell'intero territorio dell'ambito.

La Società può operare anche con terzi.

Articolo 4.- (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei Soci come più oltre determinati, la Società ha come oggetto lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività:

- a)** informazione e accoglienza turistica a favore dell'ambito della Val di Fassa, nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia Autonoma di Trento e dei requisiti omogenei identificati dalla Legge della Provincia Autonoma di Trento 11 giugno 2002, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;
- b)** coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati;
- c)** identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche del territorio per la costruzione della proposta turistica dell'ambito della Val di Fassa in funzione della successiva commercializzazione.

Resta ferma la possibilità per la Società di organizzare e di vendere servizi e pacchetti turistici trentini ai sensi della Legge della Provincia Autonoma di Trento 11 giugno 2002, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni e di svolgere altre attività di valorizzazione delle risorse turistiche e delle infrastrutture della Val di Fassa, ivi compresa la gestione di impianti sportivi, culturali, di interesse turistico, nonché di sedi congressuali presenti in Val di Fassa.

La Società potrà altresì promuovere l'acquisizione di competenze da parte degli operatori turistici della Val di Fassa e dei loro collaboratori, coerenti con i programmi di alta formazione previsti dalla Legge della Provincia Autonoma di Trento 11 giugno 2002, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni e funzionali alla realizzazione delle strategie di marketing turistico-territoriale.

Qualora la Società, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, si avvalga di soggetti terzi, dovrà adeguarsi a quei criteri di svolgimento delle prestazioni – idonei ad assicurare un'adeguata rappresentatività degli operatori turistici di ambito – che dovessero essere fissati dalla Provincia Autonoma di Trento.

In particolare, per il conseguimento dell'oggetto sopra indicato, la Società potrà, fra l'altro:

- a)** ideare, adottare, realizzare e promuovere l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, gare sportive e altre attività del tempo libero, in particolare quelle di rilevante interesse turistico per l'intero ambito;
- b)** svolgere attività di informazione turistica, istituendo e presidiando appositi punti sul territorio, conformemente agli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia Autonoma di Trento;
- c)** occuparsi, anche indirettamente, di attività formativa nei confronti dei Soci e prestare consulenza in materia turistica, anche a soggetti privati e enti pubblici;
- d)** coordinare le attività dei Soci, in modo che le medesime risultino, per quanto possibile, improntate a criteri comportamentali di efficienza ed efficacia che siano in linea con gli scopi della Società;
- e)** ideare, adottare e realizzare programmi, iniziative ed interventi di valorizzazione e promozione dell'offerta turistica della Val di Fassa;
- f)** ideare, adottare e realizzare iniziative di marketing turistico a favore dell'intero ambito, anche attraverso la realizzazione di ricerche, studi di mercato, elaborazioni statistiche;
- g)** individuare, favorire e sostenere, nella misura di volta in volta stabilita, qualsiasi azione e iniziativa, promossa anche da soggetti terzi, che sia, anche marginalmente, diretta a promuovere, qualificare e incrementare le presenze turistiche in Val di Fassa e ad avere comunque ricadute positive nel proprio ambito, sia dal punto di vista economico, che da quello sociale e di identità culturale e storica;
- h)** svolgere l'attività di commercializzazione, di intermediazione e di prenotazione di pacchetti turistici, direttamente o avvalendosi della collaborazione dei soggetti titolari di autorizzazione all'esercizio dell'agenzia di viaggio e turismo, da regolamentare mediante la stipulazione di convenzioni e accordi disciplinanti l'affidamento dell'attività.

La Società potrà inoltre svolgere tutte le attività che dovessero in futuro essere attribuite al soggetto indicato all'articolo 9 della L.P. 11 giugno 2002 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni o da altre disposizioni normative o regolamentari.

La Società potrà altresì svolgere le seguenti ulteriori attività:

- i)** favorire la collaborazione e il coordinamento tra gli operatori economici e gli enti pubblici Soci ed i soggetti comunque coinvolti, anche indirettamente o marginalmente, sul piano turistico, attraverso la definizione di obiettivi, di piani strategici e di progetti comuni, promuovendo, laddove possibile, la creazione di sinergie tra i Soci, e collaborando con gli altri ambiti territoriali;
- j)** ideare, adottare e realizzare iniziative tendenti al miglioramento degli impianti e delle infrastrutture, delle attività e dei servizi, direttamente o indirettamente connesse al settore turistico, assumendone, laddove opportuno, la gestione diretta o per tramite di Soci, di terzi soggetti, o di società o altri enti appositamente costituiti;
- k)** costruire o acquistare impianti e infrastrutture, laddove ciò permetta la realizzazione dell'obiettivo di potenziamento e miglioramento dell'offerta turistica della Val di Fassa, assumendone direttamente la gestione o individuando Soci o terzi soggetti ai quali attribuirla;
- l)** promuovere, studiare e predisporre progetti di fattibilità e tecnici relativi a lavori da eseguire per il miglioramento e il potenziamento dell'offerta turistica, anche in collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche;
- m)** ideare, promuovere, gestire, anche indirettamente, attività e servizi, anche in relazione alla mobilità turistica, in particolare interna all'ambito, assumendone direttamente la gestione o individuando Soci o terzi soggetti ai quali attribuirla;
- n)** l'attrazione, la promozione, l'organizzazione, la divulgazione e la gestione - anche per il tramite di soci, di terzi soggetti, ovvero di società o altri enti appositamente costituiti - di eventi sportivi e di ogni genere, di conventions e di manifestazioni, ivi inclusa l'emissione e la vendita dei titoli di accesso ai suddetti eventi, nonché la commercializzazione di beni e diritti connessi ai medesimi;
- o)** la commercializzazione di gadget, libri, materiale editoriale, abbigliamento, mappe e tutto quanto connesso all'esercizio dell'attività divulgativa e promozionale dell'ambito di appartenenza;
- p)** compiere tutte le operazioni finanziarie, immobiliari e mobiliari, commerciali e industriali, ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto indicato o ad esso connesse, direttamente o indirettamente.

In particolare potrà, nel rispetto delle relative disposizioni normative e regolamentari, emettere, scontare e riscattare cambiali, fare prestiti su effetti, polizze di carico e altri titoli di credito negoziabili, dare e ricevere

privilegi e garanzie ipotecarie su beni mobili e immobili, contrarre mutui attivi e passivi, aperture di credito, anticipazioni e sovvenzioni, assumere a fermo titoli di qualsiasi specie da emettere sul mercato e garantirne, anche congiuntamente con altri, la sottoscrizione; accordare ed accettare cauzioni, avalli, fidejussioni e garanzie di qualsivoglia altro tipo, contrarre prestiti sia in Italia che all'estero, compiere in genere tutte le operazioni che possono essere ritenute necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese funzionali al perseguimento dello scopo sociale.

La Società può ricevere prestiti dai Soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III: SOCI

Articolo 5.- (Soci cooperatori)

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci cooperatori le persone fisiche, le società di persone, le persone giuridiche, i Comuni, gli Enti Pubblici, gli enti e le associazioni riconosciute e non, che abbiano o dimostrino di avere interesse alla promozione turistica dell'ambito della Val di Fassa.

In ogni caso è fatto salvo il principio della adesione aperta sancito dalla L.P. 8/2002 art. 9, 4° comma, lett. c).

Le imprese individuali o collettive devono possedere i seguenti requisiti:

- devono essere iscritte alla Camera di Commercio I.A.A., ove previsto;
- nel triennio precedente all'ammissione alla Società, non devono essere state poste in liquidazione, poi revocata, ovvero sottoposte a procedure concorsuali.

Articolo 6.- (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a)** l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b)** l'indicazione della effettiva attività svolta e della condizione professionale;
- c)** l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d)** la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e)** la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 40 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- f)** la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- g)** la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- h)** la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda di ammissione, se presentata prima della convocazione del Consiglio di Amministrazione, nel corso della prima seduta successiva e, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in

occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Articolo 7.- (Diritti ed obblighi del Socio)

I Soci hanno diritto di:

- a)** partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b)** usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c)** prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d)** esaminare il libro Soci ed il libro dei verbali delle Assemblee, e alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo secondo quanto sancito dall'art. 2545-*bis* del codice civile.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i Soci sono obbligati:

- a)** al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli Amministratori;
 - dei contributi in conto esercizio per consentire la copertura dei costi sostenuti per il funzionamento della Società, con modalità che verranno determinate da apposito regolamento, e, per il comparto Comuni e Amministrazioni Pubbliche, entro i limiti approvati dagli stessi ai sensi del successivo art. 23, 4° comma;
- b)** all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c)** a cooperare e contribuire al raggiungimento dell'oggetto sociale, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione, ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con l'oggetto sociale medesimo e con gli interessi della Società; lo svolgimento, da parte del Socio, della sua attività d'impresa o professionale, non può comunque considerarsi contrastante con l'oggetto della Società.

Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro Soci.

Articolo 8.- (Perdita della qualità di Socio)

La qualità di Socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il Socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il Socio è diverso da persona fisica.

Le quote dei Soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri Soci con effetto verso la Società.

Articolo 9.- (Recesso del Socio)

Il Socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi. Il Socio che intende recedere dalla Società deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente presso la sede della Società.

Il Socio receduto resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti della Società antecedentemente alla data di recesso. Il recesso, in ogni caso, comporta l'assolvimento di tutti gli impegni assunti dal Socio nei confronti della Società per l'anno in cui esso è avvenuto, ma non ancora assolti, ivi compreso il pagamento dell'intera quota di contributo in conto esercizio.

Articolo 10.- (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:

- a)** che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b)** che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal

regolamento, o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga un'attività che sia comunque in contrasto con l'oggetto sociale e con gli interessi della Società;

f) che tenga un comportamento che danneggi o che sia oggettivamente incompatibile con lo spirito della Società.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 40 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei Soci, da farsi a cura degli Amministratori.

L'esclusione, in ogni caso, comporta l'assolvimento di tutti gli impegni assunti dal Socio nei confronti della Società per l'anno in cui essa è deliberata, ma non ancora assolti, ivi compreso il pagamento dell'intera quota di contributo in conto esercizio.

Articolo 11.- (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Società in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli articoli 40 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Società a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 12.- (Liquidazione)

I Soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 21, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo quote.

Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 13.- (Morte del socio)

In caso di morte del Socio, i suoi eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e/o i legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

L'erede, uno degli eredi legittimi o un legatario, provvisto dei requisiti per l'ammissione alla Società e previa rinuncia documentata degli altri aventi diritto, può subentrare nella partecipazione alla Società al posto del Socio deceduto, previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti e verifica la documentazione di rinuncia degli altri aventi diritto.

Articolo 14.- (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci cessati)

La Società non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 2 (due) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad una apposita riserva indisponibile.

La Società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, dal pagamento di contributi in conto esercizio, della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove

previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, nonché tutte le partite di debito che il Socio uscente abbia verso la Società, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il Socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della Società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi ed il legatario del Socio defunto.

TITOLO IV: SOCI SOVVENTORI

Articolo 15.- (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Società Soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Articolo 16.- (Conferimento e azioni dei Soci sovventori)

I conferimenti dei Soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) ciascuna.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

In tal caso la qualità di Socio è provata dall'iscrizione a libro Soci.

Articolo 17.- (Alienazione delle azioni dei Soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei Soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla Società ed agli altri Soci. La Società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri Soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Il Socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il Socio potrà vendere a chiunque.

Sono fatti salvi i dettami prescritti dall'art. 2529 del codice civile.

Articolo 18.- (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a)** l'importo complessivo dell'emissione;
- b)** l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei Soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c)** il termine minimo di durata del conferimento;
- d)** i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello previsto per i Soci cooperatori;
- e)** i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione spetta un voto.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei voti presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per

legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei Soci sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai Soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 19.- (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai Soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO V: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 20.- (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai Soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna del valore minimo di Euro 100,00 (cento virgola zero zero);

2) dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, confluenti nei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 21;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai Soci ai sensi del precedente art. 7;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Articolo 21.- (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio il tutto nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore alla quota di legge;

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi nei casi e nei limiti di cui all'art. 2514 del codice civile;

e) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai Soci sovventori.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Articolo 22.- (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può imputare somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristoro, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto previsto da apposito regolamento.

Articolo 23.- (Contributi in conto esercizio)

I criteri per la determinazione e la suddivisione tra i Soci dei contributi in conto esercizio per consentire la copertura dei costi sostenuti per il funzionamento della Società, sono previsti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci e dovranno tener conto di quanto previsto ai successivi commi per il comparto Comuni e Amministrazioni Pubbliche e del numero e delle dimensioni dei singoli Soci, in relazione a parametri da istituire per ognuno dei seguenti comparti rappresentati nella Società:

- * aziende alberghiere;
- * case e appartamenti per vacanze e alloggi per uso turistico;
- * aziende ricettive extra alberghiere (inclusi i rifugi escursionistici) e campeggi;
- * associazioni di categoria della ricettività turistica;
- * impianti di risalita;
- * pubblici esercizi, rifugi alpini, ristorazione e commercio;
- * agenzie immobiliari e di viaggio e consorzi di commercializzazione;
- * maestri di sci, guide alpine, istruttori bike e sportivi, animatori e accompagnatori turistici;
- * industrie, artigiani e agricoltori;
- * banche e professionisti;
- * organizzazioni del tempo libero, società culturali e sportive, persone fisiche e soggetti collettivi non contemplati nei punti precedenti.

I Soci Comuni e Amministrazioni Pubbliche non sono tenuti a concorrere alle attività di organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turistici trentini di cui all'art. 4 comma 2 del presente statuto recante la definizione dell'oggetto sociale.

A tal fine sarà predisposta la separazione contabile e amministrativa prevista dall'art. 9 della Legge della Provincia Autonoma di Trento 11 giugno 2002, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.

La quota annuale di contributi in conto esercizio a carico del comparto Comuni e Amministrazioni Pubbliche dovrà essere approvata almeno dai due terzi dei Comuni, prima della data dell'Assemblea ordinaria di cui al successivo articolo 26, 2° comma, numero 2.

Il contributo in conto esercizio, o eventuali acconti, dovranno essere versati entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione.

A titolo di penale per il ritardato pagamento, il Socio inadempiente sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute, gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea aumentato di 3 (tre) punti nel rispetto della normativa in materia di usura. Il pagamento del contributo in conto esercizio non potrà essere sospeso o ritardato per alcun motivo, salva la possibilità una volta eseguito, di far valere nei confronti della Società eventuali pretese od eccezioni di qualsiasi natura. È data comunque facoltà al Consiglio di Amministrazione di ridurre, sospendere e/o dilazionare in tutto o in parte il contributo in conto esercizio per motivi eccezionali o per motivi di particolare rilevanza.

Per patto espresso, i Soci riconoscono che il bilancio di esercizio, una volta approvato dall'Assemblea, costituisce, in caso di omissione dei pagamenti di ciascun Socio, anche a titolo di acconto per l'esercizio successivo, prova scritta idonea alla richiesta, da parte della Società e nei limiti stabiliti dalla legge, di decreto ingiuntivo o equivalente provvedimento giudiziario immediatamente esecutivo.

TITOLO VI: ORGANI SOCIALI

Articolo 24.- (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio Sindacale;
- f) il Direttore Generale.

Articolo 25.- (Assemblee)

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il

luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma potrà riunirsi anche in un Comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché nell'ambito della Val di Fassa e purché in luoghi facilmente raggiungibili con gli ordinari mezzi meccanici.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

In alternativa, la convocazione dell'Assemblea può avvenire, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mediante pubblicazione dell'avviso su uno dei seguenti quotidiani: "Il TQuotidiano" o "L'Adige" o "Corriere del Trentino" o "Il Nuovo Trentino", oppure mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 26.- (Funzioni dell'Assemblea)

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio preventivo e il piano operativo annuale, il piano strategico pluriennale, il bilancio di esercizio e la relazione annuale sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e decidere circa la destinazione dell'utile o la copertura della perdita di esercizio, nei limiti stabiliti dalla legge;
- b) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed i componenti del Collegio Sindacale, fissandone i relativi compensi;
- c) deliberare sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale;
- d) deliberare le direttive generali di azione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4;
- e) deliberare il regolamento indicato all'articolo 23 ed altri eventuali regolamenti interni indicati all'articolo 45, nonché le loro modifiche e integrazioni, su proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione;
- f) stabilire l'eventuale limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo sono autorizzati a contrarre in nome e per conto della Società;
- g) deliberare sulla emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori;
- h) deliberare sull'eventuale erogazione dei ristorni ai sensi dell'art. 22 dello statuto;
- i) deliberare su ogni altro oggetto attinente alla gestione della Società riservato alla sua competenza dalla legge, dallo statuto, nonché su ogni materia sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo.

Essa ha luogo almeno due volte all'anno:

1. una entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile;
2. l'altra entro trecentotrenta giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente per l'approvazione del bilancio preventivo e del piano operativo annuale relativi al successivo esercizio.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o su richiesta di tanti Soci che rappresentano almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto, facendone domanda scritta al Consiglio stesso.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione dallo stesso predisposta.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- le deliberazioni sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della Società;
- la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- le altre materie indicate dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 27.- (Costituzione e quorum deliberativi)

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto. Essa delibera a maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti più della metà dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti più di un quinto dei Soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto rappresentati in Assemblea, salvo che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Articolo 28.- (Elezioni cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno a maggioranza relativa e potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 29.- (Voto e intervento)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ciascun Socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ai Soci sovventori si applica il precedente art. 18, secondo, terzo e quarto comma.

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di Socio cooperatore o Socio sovventore, nei limiti stabiliti nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun Socio non può rappresentare più di un altro Socio.

Il Socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa, mediante delega scritta vidimata dal Presidente o da suoi delegati.

I Soci persone giuridiche o soggetti collettivi sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante, oppure da un loro amministratore munito di mandato scritto.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 30.- (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario, ovvero, in sua assenza, dall'altro Vice Presidente. In assenza anche di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non Socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Salvo quanto previsto dall'eventuale regolamento assembleare, il Presidente ha pieni poteri per accertare la

regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei Soci a partecipare all'Assemblea, per constatare che questa sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità di votazione.

Le deliberazioni prese in conformità della legge ed al presente statuto e risultanti da regolare verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori, sono obbligatorie per tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 31.- (Consiglio di Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, costituito da Soci cooperatori, da persone fisiche designate dai Soci cooperatori persone giuridiche o soggetti collettivi, da persone fisiche designate dal comparto dei Comuni e delle Amministrazioni pubbliche.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da ventisette componenti, eletti a maggioranza relativa dei voti dell'Assemblea dei Soci.

I candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione devono risultare iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed appartenere al comparto per il quale viene proposta la candidatura, nel rispetto delle seguenti riserve:

- * per il comparto aziende alberghiere: un Consigliere;
- * per il comparto case e appartamenti per vacanze e alloggi per uso turistico: un Consigliere;
- * per il comparto aziende ricettive extra alberghiere (inclusi i rifugi escursionistici) e campeggi: un Consigliere;
- * per il comparto associazioni di categoria della ricettività turistica: quattro Consiglieri, di cui almeno un Consigliere per ciascuna delle associazioni rappresentative a livello provinciale;
- * per il comparto impianti di risalita: un Consigliere;
- * per il comparto dei Comuni e delle Amministrazioni Pubbliche: un Consigliere per ciascun Comune ricadente nell'ambito ed un Consigliere per il Comun General de Fascia;
- * per il comparto pubblici esercizi, rifugi alpini, ristorazione e commercio: un Consigliere;
- * per il comparto agenzie immobiliari e di viaggio e consorzi di commercializzazione: un Consigliere;
- * per il comparto maestri di sci, guide alpine, istruttori bike e sportivi, animatori e accompagnatori turistici: due Consiglieri, di cui uno rappresentante delle Scuole di Sci ed uno in rappresentanza degli altri componenti il comparto;
- * per il comparto industrie, artigiani, agricoltori, banche e professionisti: un Consigliere;
- * per il comparto organizzazioni del tempo libero, società culturali e sportive, persone fisiche e soggetti collettivi non contemplati nei punti precedenti: un Consigliere.

I rimanenti Consiglieri di Amministrazione verranno attribuiti ai suddetti comparti, con espressa esclusione del comparto dei Comuni e delle Amministrazioni Pubbliche, in base alla media dei contributi in conto esercizio relativi al triennio precedente l'elezione ed al corrispondente piano di riparto degli stessi.

In ogni caso, i Soci cooperatori o le persone fisiche designate dai Soci cooperatori persone giuridiche o soggetti collettivi legati direttamente ai comparti inerenti i prodotti turistici, ovvero:

- * aziende alberghiere;
- * case e appartamenti per vacanze e alloggi per uso turistico;
- * aziende ricettive extra alberghiere (inclusi i rifugi escursionistici) e campeggi;
- * associazioni di categoria della ricettività turistica;
- * impianti di risalita;
- * pubblici esercizi, rifugi alpini, ristorazione e commercio;
- * agenzie immobiliari e di viaggio e consorzi di commercializzazione;
- * maestri di sci, guide alpine, istruttori bike e sportivi, animatori e accompagnatori turistici;
- * industrie, artigiani e agricoltori;
- * banche e professionisti;
- * organizzazioni del tempo libero, società culturali e sportive, persone fisiche e soggetti collettivi non contemplati nei punti precedenti;

dovranno rappresentare complessivamente almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I seguenti comparti:

- * Comuni e Amministrazioni Pubbliche;

* associazioni di categoria della ricettività turistica;
devono avere almeno un componente ciascuno nel Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni persone estranee al Consiglio, ove se ne ravvisi la necessità.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili nei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 32.- (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Fra l'altro, il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge il Presidente e due Vice Presidenti, di cui uno Vicario, scegliendoli fra i propri componenti e determinandone il relativo compenso;
- b) elegge il Comitato Esecutivo, determinandone, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, il numero dei componenti, le attribuzioni delegate ed il compenso;
- c) delibera la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) delibera sulle richieste di ammissione alla Società;
- e) delibera su diffide, sanzioni pecuniarie, sospensione a tempo determinato dai benefici di appartenenza alla Società e quant'altro fino all'esclusione dalla Società stessa dei Soci inadempienti agli impegni assunti;
- f) delibera sulle proposte di modificazioni statutarie, proroghe della Società e/o scioglimento, da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- g) predispone il bilancio preventivo, il piano strategico pluriennale e il piano operativo annuale, il bilancio di esercizio e la relazione annuale sulla gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- h) propone il regolamento relativo ai criteri per la determinazione e la suddivisione tra i Soci dei contributi in conto esercizio indicato all'articolo 23 e gli eventuali regolamenti interni di cui all'articolo 45, nonché le loro modifiche e integrazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) delibera sulla costituzione di società e sull'assunzione di partecipazioni a società aventi scopi che possono interessare la Società, sulla gestione e sulla messa in liquidazione di società collegate e/o controllate e sulla cessione di azioni e/o quote di partecipazione;
- j) adotta le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci;
- k) delibera su ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, fra cui acquisti e vendite di beni mobili e immobili e relativi diritti reali, nonché la concessione di garanzie reali e personali.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega e il relativo compenso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Gli organi delegati devono riferire, almeno ogni centottanta giorni, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue società controllate.

Articolo 33.- (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta a mezzo lettera, sms o App di messaggistica o posta elettronica da spedirsi non meno di due giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC, App di messaggistica o telegramma, in modo che i suoi componenti ed i componenti del Collegio Sindacale ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vice Presidente Vicario e, nel caso di sua impossibilità o inerzia, anche dall'altro Vice Presidente.

La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente, a seconda di quanto stabilito nella

convocazione, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 3) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Ogni componente deve dare notizia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvi i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dallo statuto, prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente.

Articolo 34.- (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da Soci cooperatori o persone fisiche indicate dai Soci cooperatori persone giuridiche o soggetti collettivi, e comunque da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea entro trenta giorni perché provveda alla sostituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 35.- (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche, tenendo conto dei compiti attribuiti a ciascuno di essi.

Articolo 36.- (Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno e nella prima seduta.

L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento dei tre quinti degli Amministratori in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti e risulta eletto alla carica di Presidente quello che ha conseguito a sua volta il maggior numero di voti.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina, tra i componenti il Consiglio stesso, due Vice Presidenti, di cui uno Vicario. La carica di Vice Presidente Vicario sarà attribuita – per i primi diciotto mesi dalla nomina – ad uno dei due Vice Presidenti ed, a seguire e fino alla scadenza del mandato, all'altro Vice Presidente.

In ipotesi di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente Vicario e, in assenza o impedimento anche di questi, l'altro Vice Presidente, con tutti i poteri relativi.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi grado e specie di giurisdizione.

In particolare, il Presidente:

- adempie alle funzioni demandategli dalla legge o dallo statuto;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;

- cura e verifica l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e firma l'ordinaria corrispondenza;
- dispone, in generale, per il regolare funzionamento della Società.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, per le materie di rispettiva competenza, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

La sottoscrizione del Presidente apposta sotto la denominazione sociale impegna validamente la Società di fronte ai terzi senza necessità di ulteriori formalità.

Articolo 37.- (Comitato Esecutivo)

Il Comitato Esecutivo è composto da non meno di cinque e non più di sette componenti, eletti fra i Consiglieri di Amministrazione.

Il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione ne fanno parte di diritto ed i rimanenti componenti sono attribuiti ai comparti di cui al precedente articolo 31, 3° comma, con espressa esclusione del comparto dei Comuni e delle Amministrazioni Pubbliche, in base alla media dei contributi in conto esercizio relativi al triennio precedente l'elezione ed al corrispondente piano di riparto degli stessi.

Un componente del Comitato Esecutivo deve comunque essere eletto fra i Consiglieri di Amministrazione riservati al comparto dei Comuni e delle Amministrazioni Pubbliche.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla determinazione del numero dei componenti, alla loro elezione a maggioranza relativa dei voti, ne fissa la durata in carica, il compenso, i criteri di funzionamento ed i limiti delle deleghe attribuite.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando siano presenti più della metà dei suoi componenti e le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario, con comunicazione scritta recante l'ordine del giorno, recapitata, anche via telefax, posta elettronica, o altri mezzi idonei, ai componenti del Comitato e al Collegio Sindacale.

Articolo 38.- (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente e ne fissa i relativi compensi.

Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I componenti del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale esercita la revisione legale dei conti, ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 39.- (Direttore Generale)

Il Direttore Generale organizza e dirige le attività della Società in attuazione delle determinazioni degli organi sociali della stessa.

Al Direttore Generale spetta, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo:

- provvedere alla stesura della proposta dei progetti di attività di promozione turistica della Società e del loro aggiornamento ed a curarne l'esecuzione;
- dirigere il personale dipendente, organizzandone l'attività ed assumendone i relativi provvedimenti secondo le disposizioni recate dal regolamento del personale stesso o, in sua assenza, in base a quanto previsto dalla normativa vigente;
- provvedere alla sicurezza dei crediti ed al loro sollecito incasso;
- stipulare tutti i contratti e gli atti attinenti all'attività sociale;
- provvedere all'esecuzione operativa delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- compiere quant'altro si renda necessario per il perseguimento degli obiettivi della Società.

Il Direttore Generale, individuato previo esperimento di procedura selettiva, è nominato dal Consiglio di

Amministrazione, che ne approverà il relativo contratto.

Il Direttore Generale provvede ad esercitare le attribuzioni e le competenze demandategli dallo statuto, dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo con piena autonomia operativa ed entro i limiti contrattualmente stabiliti.

Il Direttore Generale partecipa alle adunanze dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed esercita normalmente le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VII: CONTROVERSIE

Articolo 40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a)** tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio;
- b)** le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da Socio;
- c)** le controversie da componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale e Liquidatori, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di Soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Società da parte dei nuovi Soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 41.- (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a)** uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b)** tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra figure professionali di comprovata esperienza e capacità nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 9 della L.P. n. 8/2002 costituiti in forma di società cooperativa e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Trento.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1° del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs n. 5/2003 i Soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, del D.Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 42.- (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del Socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua

leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 43.- (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 44.- (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai Soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 21, lett. c);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 45.- (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i Soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, loro modifiche e integrazioni, da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 46.- (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

- a)** E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- b)** E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- c)** E' stabilito l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- d)** E' vietato distribuire le riserve fra i Soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 47.- (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Articolo 48.- (Disposizioni transitorie)

Il primo Vice Presidente Vicario, nominato ai sensi dell'art. 36, co. 4, a seguito delle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria del 30 maggio 2023, rimarrà in carica fino al 31 ottobre 2023, per essere poi sostituito, fino alla scadenza del mandato, dall'altro Vice Presidente.

Canazei, 30 maggio 2023